

**Seconda modifica dell'atto modificativo ed integrativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale, stipulato tra il Comune e Cogeser S.p.A. dopo il conferimento di reti e impianti di distribuzione gas nella società**

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno 2019, nel mese di [•], il giorno [•], nella sede comunale di [•]

- il dott. Franco Bassi, nato a Milano 4/04/1964, nella sua qualità di Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi ai Cittadini del Comune di Pioltello, domiciliato per la carica presso il Comune di Pioltello via C. Cattaneo 1 – 20096 Pioltello (MI) in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. [•] in data [•] (di seguito, denominato anche il “Comune”);

e

- l'ing. Sergio Marino Facchinetti, nato ad Inzago il 15/09/1964, in qualità di Direttore Generale in forza di procura rep. [•] del [•] depositata agli atti comunali, di Cogeser S.p.A. (P. IVA 08317570151), con sede legale in via Martiri della Libertà n. 18, a Melzo (MI) ed ivi domiciliato (di seguito, definita anche la “Società”);

sottoscrivono il presente atto in forma di scrittura privata autenticata.

Il Comune e Cogeser Spa sono anche definiti congiuntamente le Parti.

PREMESSE

**Considerato che:**

- Cogeser S.p.A. è il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, dato che la società è subentrata all'originario Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Pubblici (per acronimo CO.-GE.SER.), mediante la trasformazione del consorzio avvenuta in data 25/11/2002 ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 267/2000.
- Inizialmente, il rapporto di concessione era regolato dal contratto di affitto di azienda tra il Comune ed il Consorzio Cogeser, nel quale è subentrata la società Cogeser S.p.A.
- Dopo il conferimento nella Società del ramo d'azienda formato dagli impianti comunali, in data 3 agosto 2015 il Comune e Cogeser Spa hanno stipulato l'Atto modificativo ed integrativo delle condizioni di esercizio del servizio di distribuzione del gas (di seguito, “Atto Integrativo”) con le nuove condizioni per l'esercizio del servizio, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti economico – patrimoniali.

- In data 16 novembre 2016 il Comune e Cogeser Spa hanno stipulato la prima modifica dell'Atto Integrativo (di seguito, "*Prima Modifica dell'Atto Integrativo*") per disciplinare meglio la proprietà della rete e degli impianti di distribuzione gas e per modificare i criteri di calcolo del canone di concessione spettante al Comune.
- La Prima Modifica dell'Atto Integrativo ha fissato, a partire dal 1° gennaio 2016, il canone di concessione annuale in misura pari al 15% (quindici per cento) del Vincolo sui Ricavi ammessi (*VRT*) a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e di misura del gas, approvato dall'Autorità per l'energia come tariffa di riferimento nel territorio comunale.
- In base al DL n. 210/2015, convertito in legge n. 21/2016, la Regione Lombardia avrebbe dovuto inviare alla stazione appaltante la diffida per la pubblicazione del bando di gara dell'ambito Milano 4 – Provincia Nord Est (nel quale rientra la concessione comunale) entro il 11 dicembre 2016.
- Tuttavia, alla fine dell'anno 2018 il bando di gara per l'ambito Milano 4 non è stato ancora pubblicato, nonostante che siano trascorsi oltre due anni dalla nuova scadenza fissata con il DL 210/2015.
- Inoltre, l'esperienza delle gare d'ambito del gas finora indette dimostra che i tempi di durata della gara sono nettamente più lunghi rispetto alle precedenti gare comunali a causa della maggiore complessità.
- Infatti, la stazione appaltante deve conoscere il valore di rimborso di reti e impianti di tutti i gestori del servizio presenti nell'ambito e tale valore deve essere approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che spesso richiede ulteriori dati e informazioni sul calcolo del valore. In aggiunta, la stazione appaltante deve inviare all'Autorità ARERA per esame e verifica anche il bando, il disciplinare di gara e le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo degli impianti di distribuzione gas esistenti (art. 9, DM 226/2011).
- Questi elementi fanno ritenere che il servizio di distribuzione gas da parte di Cogeser Spa, prima del subentro effettivo del gestore d'ambito nell'esecuzione dell'attività, potrebbe durare ancora per cinque anni circa, sulla base delle esperienze delle gare già indette.
- In secondo luogo, alla fine del 2018 l'Autorità di Regolazione ARERA ha aggiornato i tassi di remunerazione del capitale investito nelle reti e impianti di distribuzione del gas che sarà applicato nel triennio dal 2019 al 2021.
- L'Autorità ARERA, con la delibera del 6 dicembre 2018, n. 639/2018/R/com, ha aumentato, seppure in modo limitato, per l'anno 2019 la remunerazione del capitale investito nell'attività di distribuzione gas (che è passata al 6,3%) e quella del capitale investito nella misura del gas, che è arrivata al 6,8%.
- La maggiore durata prevedibile di esecuzione del servizio da parte dell'attuale gestore Cogeser Spa insieme con l'aumento, seppure modesto, della remunerazione del capitale investito nell'attività di distribuzione e misura del gas, approvato da ARERA, giustificano un incremento del canone di concessione.

Ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e costituiscono il canone per la sua corretta interpretazione.

#### **Art. 2 – Data di efficacia del presente atto**

Le Parti stabiliscono che la presente Seconda Modifica dell'Atto Integrativo sarà efficace a tutti gli effetti a partire dal giorno 1° gennaio 2019 e fino al subentro del gestore scelto con la gara d'ambito nell'attività di distribuzione del gas naturale.

#### **Art. 3 – Modifica dell'art. 5 dell'Atto Integrativo**

L'art. 5 dell'Atto Integrativo, stipulato dopo il conferimento nella Società delle reti comunali di distribuzione del gas e sostituito dalla Prima Modifica dell'Atto Integrativo stipulata tra le Parti in data 16 novembre 2016, viene di nuovo sostituito dal seguente articolo:

#### **Art. 5 – Canone di concessione**

5.1. Per la prosecuzione del servizio di distribuzione gas, a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al subentro effettivo del gestore d'ambito, la Società pagherà al Comune un canone di concessione annuale **pari al 25%** (*venticinque per cento*) del Vincolo sui Ricavi ammessi (definito *VRT*) a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas, approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (c.d. *ARERA*) come tariffa di riferimento valida per il territorio comunale.

5.2. Il canone di concessione sarà determinato ogni anno in percentuale sull'ultimo *VRT* approvato da *ARERA* come tariffa di riferimento di distribuzione e misura del gas applicabile nel Comune, anche se il *VRT* si riferisce ad un anno precedente. Il canone sarà soggetto ad IVA, secondo le disposizioni di legge.

5.3. In ogni caso, a prescindere dal valore del *VRT* approvato da *ARERA*, il valore massimo del *VRT* sul quale sarà calcolato il canone di concessione per ciascuno dei Comuni serviti dalla Società non potrà essere superiore ai seguenti importi:

Comune                      Valore massimo VRT annuo  
(per calcolo del canone annuale)

Bellinzago	Euro	193.000
Gorgonzola	Euro	958.000
Inzago	Euro	586.000

Melzo	Euro	925.000
Pioltello	Euro	1.472.000
Truccazzano	Euro	357.000
Vignate	Euro	456.000

5.4. Se il Comune dovesse introdurre, in modo legittimo secondo la normativa applicabile, un nuovo canone a carico della Società, l'ammontare del canone di concessione annuale per il servizio di distribuzione del gas, indicato nei commi precedenti, sarà automaticamente ridotto in misura uguale all'importo dovuto dalla Società per effetto del nuovo canone introdotto dal Comune. Se il nuovo canone introdotto dal Comune fosse superiore rispetto a quello calcolato in percentuale sul VRT, indicato nei commi precedenti, la Società sarà tenuta a pagare al Comune esclusivamente il nuovo canone.

5.5. Il pagamento del canone di concessione avverrà ogni anno in 4 (quattro) rate posticipate alle seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

5.6. In caso di subentro del gestore d'ambito nel corso dell'anno, Cogeser riconoscerà al Comune il canone di concessione in proporzione alla durata effettiva del servizio.

#### **Art. 4 – Clausola finale**

Per ogni aspetto non disciplinato né trattato nel presente atto, continueranno a trovare attuazione le regole contenute nell'Atto Integrativo stipulato tra le parti dopo il conferimento della rete comunale del gas e nella successiva Prima Modifica dell'Atto Integrativo.

Per il Comune di [•]

Nome e carica [•]

Per Cogeser S.p.A.

Nome e carica [•]